



**Comune di Cedegolo  
(Provincia di Brescia)**

## ***REVISORE DEI CONTI***

### **Verbale n. 12 del 27 novembre 2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di novembre, il Revisore Unico dei conti, destinatario di due richieste di pareri su atti da porre all'ordine del giorno della prossima seduta consiliare, ha provveduto da remoto alla redazione ed all'invio della documentazione che segue.

**PARERE sulla <<Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100: Approvazione>>.**

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale e la relazione tecnica relativa al piano di revisione periodica delle partecipazioni art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 ss.mm.ii.;

VISTI:

- l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- l'art. 24 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. che, al primo comma, così recita:  
*“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.”*
- il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'Ente;
- l'esito della ricognizione effettuata sulle partecipazioni possedute dall'Ente riportato nella relazione Tecnica allegata alla proposta di delibera del Consiglio che è sottoposta all'organo di Revisione per l'espressione del parere;
- lo Statuto e il Regolamento di contabilità vigenti dell'Ente;

RICHIAMATI:

- l'art. 4, c. 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i che dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- l'art. 4, c. 2 e ss., del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i che elenca gli ambiti di attività in cui possono operare le società partecipate da amministrazioni pubbliche;

- l'art. 20, cc. 1 e 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i che delinea le situazioni in cui l'Ente deve procedere all'alienazione delle partecipazioni societarie possedute o adottare un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione;

**PRESO ATTO CHE:**

- l'Ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

partecipazioni dirette:

- A2A Spa, società quotata in borsa;

- Servizi Idrici Valle Camonica Srl, che svolge funzioni di interesse generale inerente il servizio idrico integrato;

- Valle Camonica Servizi Srl che svolge servizio di interesse generale inerente il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani;

Società Impianti Turistici SIT Spa per la mobilità turistico sportiva del comprensorio montano Adamello Ski Ponte di Legno-Tonale;

partecipate indirette:

- Valle Camonica Servizi Vendite Spa e Blu Reti Gas Srl, totalmente controllate dalla Valle Camonica Servizi Srl;

Per suddette società è intenzione dell'Ente mantenere la partecipazione e, pertanto, non verranno avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione.

Tutto ciò premesso il Revisore esprime parere favorevole, sussistendone motivi, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto la revisione periodica delle partecipazioni art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ss.mm.ii..

### **PARERE sulla proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000).-”**

Il Revisore, presa in esame la proposta di deliberazione di variazione al Bilancio 2019-2021 da porre all'Ordine del Giorno della prossima seduta consiliare, predisposta dal Responsabile dei Servizi Finanziari ed allegata al presente parere;

Preso atto che in detta proposta si prevedono varie modificazioni tra le quali si segnalano, per importanza, lo spostamento delle somme stanziare per le spese di riscaldamento degli stabili dal macroaggregato “trasferimento all'Unione” all'”acquisto di beni e servizi” per il passaggio dal prossimo 1° gennaio dalla gestione del teleriscaldamento a quella a metano poiché i contratti verranno stipulati direttamente dal Comune e non più dall'Unione, dall'incremento dei costi del riscaldamento a seguito del venir meno dell'incentivo previsto per l'utilizzo di fonti di energie rinnovabili e l'incremento dei costi seguito della sottoscrizione dei nuovi contratti di fornitura per fine anno 2019, e l'applicazione dell'avanzo di amministrazione libero per € 5.000,00 per finanziare alcuni interventi di investimento;

Le variazioni di competenza sono così sintetizzate:

ANNO 2019

#### Entrate destinate alla parte corrente:

Variazioni in aumento (*)	23.590,00
Variazioni in diminuzione	2.280,00

(\*) comprensivo di alienazioni destinate al riscatto anticipato di mutui

#### Spese correnti

Variazioni in aumento	65.040,00
-----------------------	-----------

Variazioni in diminuzione	44.400,00
<u>Entrate non correnti (**):</u>	
Variazioni in aumento	3.340,00
Variazioni in diminuzione	15.600,00
<u>Spese non correnti:</u>	
Variazioni in aumento	24.640,00
Variazioni in diminuzione	15.600,00

(\*\*) tra le risorse non correnti va considerato anche l'applicazione dell'avanzo libero per € 5.000,00.

ANNO 2020

<u>Entrate destinate alla parte corrente:</u>	
Variazioni in diminuzione	66.500,00
<u>Spese correnti</u>	
Variazioni in aumento	66.500,00

ANNO 2021

<u>Entrate destinate alla parte corrente:</u>	
Variazioni in diminuzione	67.200,00
<u>Spese correnti</u>	
Variazioni in aumento	67.200,00

Preso atto del rispetto del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal D.Lgs n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Considerato che con le variazioni sopra prospettate vengono mantenuti gli equilibri di bilancio e che vengono rispettati i principi di congruità, coerenza ed attendibilità di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Considerato, altresì, che sono state rispettate le altre disposizioni previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Il Revisore esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

alla variazione proposta.

Il Revisore Unico  
Eugenio Stefanini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa